

Codice A1805B

D.D. 21 novembre 2023, n. 2850

L.R. 06.10.2003 n. 25. D.P.G.R. 09.03.2022 n. 2/R. Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio e approvazione del nuovo disciplinare di esercizio per la traversa fluviale sul F.Tanaro in comune di Clavesana (CN), località "a monte del ponte della S.P.59", di proprietà della EDISON S.p.A. - Codice CN01040.



ATTO DD 2850/A1805B/2023

DEL 21/11/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1805B - Difesa del suolo

OGGETTO: L.R. 06.10.2003 n. 25. D.P.G.R. 09.03.2022 n. 2/R. Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio e approvazione del nuovo disciplinare di esercizio per la traversa fluviale sul F.Tanaro in comune di Clavesana (CN), località "a monte del ponte della S.P.59", di proprietà della EDISON S.p.A. – Codice CN01040.

Premesso che :

- con DD n. 1329 del 29/05/2013 il settore Pianificazione Difesa del suolo - Dighe della Regione Piemonte ha autorizzato la prosecuzione dell'esercizio dell'invaso indicata in oggetto ed ha approvato il relativo disciplinare che, all'articolo V, prevede il rinnovo dell'autorizzazione e del disciplinare stessi, trascorso un periodo di dieci anni, a fronte della presentazione da parte del proprietario di un'apposita perizia tecnica;
- il proprietario, ai sensi dell'art. 20, comma 1 b del D.P.G.R. 09.03.2022 n. 2/R, come richiesto all'articolo V del suddetto disciplinare di esercizio ha trasmesso con nota prot. ASEE/Didr – MS/ PU-0001520 del 18/04/2023 (ns. prot. n. 00017241 del 19/04/2023) la perizia tecnica per il rinnovo dell'esercizio della traversa fluviale in oggetto (Tipologia T Categoria A ex art.5 D.P.G.R. n.2/R del 09/03/2022, Rischio potenziale "alto");
- successivamente, ai sensi del punto 1 lett. b) dell'art. 20 (Autorizzazione alla prosecuzione all'esercizio) del regolamento regionale D.P.G.R.n.2/R del 09/03/2022, sono state richieste alcune integrazioni con nota ns. prot. 00030674 del 17/07/2023, richiedendo altresì il pagamento delle spese istruttorie;
- con nota prot. n. ASEE/Didr – MS/ PU-000312 del 16/08/2023 (ns. prot. n. 35364/2023 del 17/08/2023) pervengono dai Proponenti il pagamento delle spese di istruttoria, nonché l'assolvimento del pagamento di n.2 marche da bollo da € 16,00 ed annullamento delle stesse;
- con successiva nota prot. n. ASEE/Didr – MS/ PU-0003808 del 13/10/2023 (ns. prot. n. 00043793 del 16/10/2023), pervengono le integrazioni documentali richieste dalla nota succitata.

Visti:

- l'art. 20, commi 1, 2 e 3 del D.P.G.R. 2/R del 09/03/2022, il quale detta le procedure per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per gli invasi rientranti nelle classi di rischio potenziale "medio" o "alto";
- vista la DD n. 3716 del 01/12/2022, che assegna all'invaso in oggetto la classe di rischio potenziale "alto";
- la visita di sopralluogo condotta congiuntamente dal Settore Difesa del Suolo e dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo in data 13/09/2023, durante la quale sono risultate confermate le condizioni di sicurezza delle opere, il corretto funzionamento delle componenti principali e la manutenzione delle stesse.

Considerato che :

- l'opera di sbarramento fluviale in oggetto Tipologia T, rientra nella Categoria A ex art.5 D.P.G.R. n.2/R del 09/03/2022;
- ai sensi dell'art. 8 "Ripartizione delle competenze" del D.P.G.R. 2/R del 09/03/2022, il procedimento di autorizzazione all'esercizio di tale opera é attribuito al Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
- per accordi intercorsi tra i due Settori regionali, tutti i procedimenti inerenti opere di competenza regionale ex L.R.25/2003 di tipologia D o T e di categoria A, ma di rischio potenziale "alto", sono attribuiti temporaneamente al Settore Regionale Difesa del Suolo.

Visto il disciplinare di esercizio allegato quale parte integrale e sostanziale alla presente determinazione.

Attestato che la presente determinazione dirigenziale non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n.1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla d.g.r. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L.R. 28.07.2008, n. 23;
- la L.R. 06.10.2003, n.25;
- il D.P.G.R. 09/03/22, n. 2/R;

DETERMINA

Art. 1 - di autorizzare, ai sensi dell'art. 20 del D.P.G.R. n. 2/R del 09.03.2022, regolamento di attuazione della Legge Regionale 25/2003, il proprietario EDISON S.p.A. alla prosecuzione dell'esercizio della traversa fluviale sul F. Tanaro ad uso idroelettrico, codice CN01040, cat. A, rischio potenziale "alto", sito in comune di Clavesana (CN), in località "a monte del ponte della S.P.59";

Art. 2 - di approvare il disciplinare di esercizio allegato, quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, contenente le condizioni e gli obblighi ai quali il proprietario è vincolato

nella gestione dell'opera;

Art. 3 - di individuare, visti gli atti presentati all'Amministrazione Regionale e visto l'art. V del disciplinare d'esercizio, EDISON S. p. A. in qualità di proprietario e gestore, quale responsabile a tutti gli effetti della corretta e diligente vigilanza dell'impianto;

Art. 4 - di disporre, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento n. 2/R del 09.03.2022, che il Sindaco del Comune interessato garantisca la tutela della pubblica incolumità prevedendo opportune visite di controllo e ordinando l'esecuzione di lavori di manutenzione in relazione alle risultanze delle visite. Secondo quanto indicato nel disciplinare l'amministrazione comunale predisporrà tutti gli elementi utili per fronteggiare eventuali emergenze;

Art. 5 - di stabilire che copia dei verbali delle suddette visite siano inviati al Settore Difesa del Suolo ed al Settore tecnico regionale di Cuneo della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il funzionario estensore
Ing. Davide Patrocco

Il coordinatore Area Dighe
Ing. Roberto Del Vesco

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta

Allegato

DISCIPLINARE DI ESERCIZIO

Invaso cod. CN01040	Diga ad uso: IDROELETTRICO
tipologia T categoria A	“Rischio potenziale”: ALTO
Denominazione	Traversa Edison
Comune di:	CLAVESANA (CN)
Località:	a monte del ponte della S.P.59
Proprietà:	EDISON S.p.A. Foro Buonaparte 31 – 20121 - Milano
Gestori:	EDISON S.p.A. Foro Buonaparte 31 – 20121 - Milano
Autorità competente: Settore Tecnico Regionale di Cuneo sostituito temporaneamente per accordi organizzativi interni alla Direzione regionale, dal Settore Regionale Difesa del suolo	

PREMESSA

Il presente disciplinare, all’osservanza del quale è vincolato l’esercizio della traversa fluviale di Clavesana (CN), per uso idroelettrico, è predisposto sulla base della documentazione di cui all’art. 20 del D.P.G.R. 09/03/22, n. 2/R, in particolare la perizia tecnica per il rinnovo dell’autorizzazione a firma dell’Ing. Responsabile Ing. Filippo Beneventi di EDISON S.p.A., trasmessa con nota prot. n.ASEE/Dir – MS/ PU-0001520 del 18/10/2023 (ns. prot. n. 00017241 del 19/04/2023) e della nota prot. n.ASEE/Dir – MS/ PU-0003808 del 13/10/2023 (ns. prot. 00043793 del 16/10/2023), nonché dell’ultima visita di sopralluogo condotta congiuntamente da funzionari del Settore Difesa del Suolo e del Settore tecnico di Cuneo in data 13/09/2023.

LOCALIZZAZIONE DELL’OPERA

Comune	Clavesana (CN)
Località	A monte del ponte della S.P. 59
Denominazione	Traversa Edison
Tipologia	T
Categoria	A
Coordinate UTM	413255.594 E – 4926099.531 N
Accesso allo sbarramento	veicolare

CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Traversa fluviale sul F.Tanaro, a scopo idroelettrico.

Volume di invaso : 24000 m³ (a quota di massima regolazione 266,33 m s.l.m.)

Altezza massima sbarramento fluviale : 1,90 m

- Tipologia sbarramento: traversa fluviale in cls ad andamento rettilineo;
- 2 luci principali centrali con paratoie piane alte 1,90 m x 18m ciascuna;
- 2 luci secondarie : in sponda sinistra la paratoia sghiaiatrice 6mx2,33m; in sponda destra larga m 6 senza paratoia;
 - o quota soglia luci principali : 264,43 m s.l.m.
 - o quota platea di valle : 263,40 m s.l.m.
 - o bacino imbrifero sotteso : 1496 km²
 - o sviluppo corpo centrale : 54,00 m
 - o quota impalcato di manovra : 274,50 m s.l.m.

- o recinzione: presente;
- o cartellonistica: presente ;
- o asta idrometrica: presente;
- o telefono : presente;
- o gruppo elettrogeno : presente;
- o piezometro: assenza di piezometri;
- o capisaldi: 8 capisaldi;
- o stato di conservazione: buono.

ARTICOLO I - GENERALITÀ'

Ai fini della tutela dell'incolumità delle popolazioni e dei territori, il proprietario, Edison S.p.A., dovrà provvedere, con personale idoneo e qualificato, alla gestione e alla costante manutenzione dell'opera, alla vigilanza sulla stessa, sulle aree prospicienti l'invaso e la traversa fluviale e sull'alveo ricettore a valle e ai controlli sull'efficienza delle opere e delle strumentazioni per il monitoraggio, secondo i disposti previsti dalla L.R. n. 25/2003 e dal Regolamento di attuazione D.P.G.R. 09/03/22, n. 2/R, oltre che alle condizioni di seguito espresse.

Si dovrà privilegiare un utilizzo plurimo della risorsa accumulata, che prevalentemente, allo stato attuale, è idroelettrico.

ARTICOLO II – OPERE DI MANUTENZIONE

Per l'esercizio dovranno essere rispettate le prescrizioni inerenti la manutenzione e l'esercizio dell'opera di seguito elencate:

- dovrà essere assicurata una corretta gestione dell'opera, al fine di verificare la buona tenuta delle paratoie, lo stato dell'invaso e la perfetta funzionalità degli scarichi;
- dovrà essere controllata periodicamente la funzionalità della struttura e dei suoi scarichi, nonché dell'illuminazione, del collegamento telefonico e del gruppo elettrogeno;
- la recinzione ed i cartelli dovranno essere mantenuti efficienti;
- l'asseverazione annuale dell'ingegnere responsabile dovrà anche tener conto delle misurazioni topografiche effettuate sui caposaldi presenti sulla traversa fluviale.

Inoltre si richiede che venga indicato :

- il valore di portata di piena al quale il Gestore attiva il completo sollevamento delle paratoie, rendendo la traversa fluviale completamente trasparente (Q1);
- il valore di portata che comporta criticità nella sezione della traversa resa completamente trasparente. Nel caso di paratoie completamente sollevate, piane o a settore, è la portata per la quale le stesse vengono comunque raggiunte dal pelo libero dalla corrente, nel caso di paratoie a ventola che si abbattono sul fondo alveo, è la portata che causa esondazione dalle sponde

Tali valori saranno riportate come portate denominate Q1 e Q2 nell'all. 2 "Documento di Protezione civile" della presente autorizzazione, al capitolo "Fasi di allerta per RISCHIO IDRAULICO A VALLE".

Per il problema dell'interrimento che può avvenire negli anni e della sua influenza sulla funzionalità delle opere di scarico, le operazioni di svaso, spurgo e sfangamento dovranno essere svolte nel rispetto dell'ambiente circostante e in ottemperanza alla normativa regionale vigente.

ARTICOLO III – VIGILANZA

Il proprietario dell'invaso è tenuto a verificare il corretto funzionamento degli organi di scarico e delle dotazioni di sicurezza installate. Dovranno essere effettuate tutte le visite necessarie a verificare scrupolosamente:

- la perfetta efficienza degli organi di scarico e delle opere di monitoraggio e allarme;
- il livello idrico sull'asta idrometrica;

- l'eventuale presenza di anomale filtrazioni;
- eventuali altri indizi di anomalie del sistema di ritenuta;
- eventuali accenni di movimenti franosi nell'area circostante l'invaso;
- ogni altro indizio che faccia temere per la sicurezza a valle.

La frequenza di tali controlli dovrà essere intensificata in concomitanza di eventi meteorici o tellurici particolarmente gravosi e/o in condizioni di massimo invasivo. Il Settore regionale competente (Settore Difesa del Suolo) può richiedere l'effettuazione di verifiche di sicurezza delle opere (anche periodiche) da parte di professionisti abilitati, incaricati dal proprietario.

Le osservazioni ricavate dalle visite di sopralluogo andranno riportate con frequenza mensile sull'apposito registro allegato al presente disciplinare. I dati raccolti devono essere comunicati al Sindaco e al Settore regionale competente con frequenza annuale e inoltre a seguito di fenomeni gravosi o alluvionali.

Qualora si rilevino delle anomalie, saranno da attuarsi le procedure indicate nell'allegato 2, le quali prevedono la possibilità, in base all'entità delle suddette anomalie, che il gestore ne dia immediata comunicazione al Sindaco e al Settore regionale competente e che, in via precauzionale e con le dovute cautele, provveda alla limitazione dell'invaso o allo svuotamento completo dello stesso.

Il Settore regionale competente effettuerà **visite periodiche di controllo** sullo stato di conservazione e di efficienza delle opere. Il Sindaco stesso, al fine della tutela della pubblica incolumità, può disporre visite di controllo trasmettendo copia del verbale di visita al settore regionale competente, ferme restando le competenze in ordine al R.D. 25 luglio 1904, n. 523. In caso di accertate carenze o di mancata esecuzione dei lavori di manutenzione e delle misure di salvaguardia ordinate a seguito delle citate visite, il Sindaco, sentito il parere del Settore regionale competente, dovrà imporre al proprietario i provvedimenti immediati ed indispensabili per assicurare l'incolumità pubblica.

ARTICOLO VI – MODIFICHE O DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE

Ogni ipotesi di modifica alle opere che intervenga per manutenzione ordinaria o straordinaria durante l'esercizio deve essere comunicata al settore regionale competente. Tale comunicazione, su espressa richiesta del predetto settore regionale, deve eventualmente essere integrata con elaborati tecnici esplicativi delle operazioni o dei lavori pianificati. In base all'entità dei lavori e delle varianti richieste, il settore regionale può autorizzare gli stessi con proprio nulla osta o con determinazione dirigenziale. Per lavori che alterino in misura sostanziale le caratteristiche statiche e funzionali all'impianto di ritenuta, è necessaria una nuova autorizzazione secondo le procedure di cui all'art.21 D.P.G.R. 09/03/2022, n.2/R.

Qualora fosse necessario provvedere alla demolizione delle opere, anche finalizzata al ripristino dei luoghi o alla messa in sicurezza dello sbarramento, dovrà essere condotta secondo quanto

richiesto dall'art. 22 del D.P.G.R. 09/03/2022, n.2/R; essa dovrà essere descritta in un progetto che il proprietario deve trasmettere al Settore regionale Difesa del Suolo per ottenere, se valutata necessaria, anche l'approvazione della conferenza dei servizi istituita all'interno della Direzione regionale competente. Deve essere consegnata una documentazione che, in linea di massima, proponga un ripristino dei luoghi alle condizioni precedenti alla costruzione o almeno preveda l'impossibilità, per le opere rimanenti, di creare invasi o trattenute di alcun genere.

ARTICOLO V – RESPONSABILITÀ'

La gestione della traversa e dell'invaso a monte dovrà avvenire, sotto la piena responsabilità del proprietario, in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi. Di qualsiasi danno eventualmente causato a persone e/o cose, per effetto dell'esercizio dell'invaso, resta unico responsabile il proprietario.

Il proprietario dovrà far effettuare una nuova perizia tecnica a seguito di nuovo collaudo dello sbarramento da un tecnico abilitato a 15 (quindici) anni dalla data di autorizzazione alla prosecuzione all'esercizio; il vigente disciplinare, in tale circostanza, potrà essere rinnovato, ove necessario. Anche prima di tale data, il disciplinare di esercizio potrà essere integrato e modificato dal settore regionale competente; ciò potrà avvenire in particolare a seguito di: varianti alle opere, esame dei dati registrati dalle strumentazioni di monitoraggio, valutazioni tecniche successive, eventi alluvionali, modifiche negli usi della risorsa idrica o variazioni ambientali delle aree limitrofe o a valle dello sbarramento.

.ARTICOLO VI – PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - ATTINGIMENTI

Il proprietario dell'invaso dovrà comunicare al Sindaco i dati caratteristici dell'invaso, al fine di favorire la predisposizione del piano comunale di protezione civile. Il Sindaco, nella predisposizione di detto piano, dovrà tenere conto della presenza sul territorio delle suddette strutture e indicare le misure da attivare, in caso di collasso, a tutela della pubblica incolumità. Le misure da attuare e le procedure da seguire nelle differenti condizioni di rischio sono descritte nell'Allegato 2. Il proprietario inoltre dovrà rendere eventualmente disponibile la risorsa idrica accumulata per necessari attingimenti finalizzati allo spegnimento di incendi.

ARTICOLO VII – DOMICILIO E RESPONSABILITÀ'

Il proprietario, Edison S.p.A., elegge domicilio in Milano - Foro Buonaparte 31 – 20121, e si impegna a comunicare con tempestività al Sindaco e al Settore regionale competente eventuali variazioni di indirizzo, di cambiamento di gestione o di contatti telefonici, nonché a tenere aggiornato l'elenco telefonico di cui all'allegato 2bis.

Torino, li 13/11/2023

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Ing. Davide Patrocco

IL COORDINATORE AREA DIGHE
Ing. Roberto Del Vesco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Gabriella Giunta

ALLEGATO 1 - REGISTRO DELLE VISITE DI CONTROLLO
ALLEGATO 2 - DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

ALLEGATO 2

DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

Il presente documento descrive le condizioni che devono verificarsi perchè si debba attivare il sistema di protezione civile e le procedure da porre in atto di conseguenza. È di fondamentale importanza che il proprietario/gestore dello sbarramento e l'amministrazione comunale ove esso è ubicato siano a conoscenza di queste indicazioni.

Fasi di allerta

In condizioni di normale esercizio dell'impianto, il gestore dello stesso è tenuto ad una attività di ordinaria vigilanza, come descritto nell'articolo III del disciplinare d'esercizio.

In condizioni particolari, dovuti a fenomeni meteorici particolarmente intensi, a sisma, a malfunzionamenti o danni allo sbarramento oppure ancora alla necessità di dovere effettuare scarichi improvvisi e consistenti, il gestore è tenuto ad attuare quanto descritto di seguito.

Sono definiti due tipi di rischio, a ciascuno dei quali sono associate specifiche procedure:

- «**Rischio diga**»: è il rischio dovuto a eventi, temuti o in atto, coinvolgenti l'impianto di ritenuta o una sua parte e rilevanti ai fini della sicurezza della traversa e dei territori di valle, quali precipitazioni intense, sismi, problemi statici dello sbarramento, ecc. Per esso sono definite quattro fasi: preallerta, vigilanza rinforzata, pericolo e collasso.
- «**Rischio idraulico a valle**»: è il rischio dovuto all'attivazione degli scarichi dell'impianto di ritenuta con portate per l'alveo di valle che possono comportare fenomeni di onda di piena e rischio di esondazione. Per esso sono definite due fasi: preallerta e allerta.

Fasi di allerta per “RISCHIO DIGA”

FASE DI PREALLERTA

Quando si attiva	A partire da condizioni di vigilanza ordinaria, a seguito di piogge molto intense o comunque in tutti i casi che il gestore riterrà significativi, si verifica una fase di «preallerta» quando il livello idrico a monte della traversa supera la quota massima di regolazione.					
	In caso di sisma che, per magnitudo e distanza epicentrale (fonte dati: Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) comporti la necessità di effettuazione di specifici controlli secondo la procedura stabilita dal Disciplinare o, in via generale, dai Settori regionali competenti per gli sbarramenti e tecnici decentrati o comunque nel rispetto della seguente tabella:					
	Scala Richter (Magnitudo)	≥ 4	≥ 5	≥ 6	≥ 7	≥ 8
Distanza delle opere dall'epicentro (km)	≤ 25	≤ 50	≤ 80	≤ 125	≤ 200	
Cosa deve fare il gestore	Nella fase di preallerta <u>conseguente ad afflussi idrici al serbatoio</u> ,					
	<ol style="list-style-type: none"> 1 <u>si informa sull'evolversi della situazione idrometeorologica</u>, consultando ad esempio i bollettini meteorologici pubblicati sul sito www.arpa.piemonte.it; 2 <u>comunica</u> alla Protezione civile regionale, all'autorità idraulica e al settore competente per gli sbarramenti l'andamento dei livelli di invaso, l'ora presumibile dell'apertura degli scarichi che si rendesse necessaria e la portata che si prevede di scaricare; 3 qualora, sulla base delle informazioni acquisite o ricevute, si preveda la prosecuzione o l'intensificazione dell'evento, il gestore <u>si prepara a gestire</u> le eventuali successive fasi di allerta; 4 <u>annota l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.</u> 					
Cosa deve fare il gestore	Nella fase di preallerta <u>conseguente a sisma</u> ,					
	<ol style="list-style-type: none"> 1 <u>controlla</u> immediatamente le condizioni dello sbarramento; 2 <u>ne comunica gli esiti al comune</u> ove esso è ubicato, sia nel caso si fossero riscontrati problemi, sia nel caso opposto; 3 nel caso si fossero riscontrati problemi, attiva le fasi successive; 4 <u>annota</u> l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1. 					

FASE DI VIGILANZA RINFORZATA

<p>Quando si attiva</p>	<p>Quando osservazioni a vista o strumentali sull'impianto di ritenuta facciano presumere o rilevino l'insorgere di anomali comportamenti dello sbarramento (ivi compresa la fondazione) o delle opere complementari e accessorie o delle sponde del serbatoio o di significativi malfunzionamenti degli organi di scarico;</p> <p>in caso di sisma, allorché i controlli attivati in fase di preallerta evidenzino gli anomali comportamenti di cui al punto precedente ovvero danni c.d. «lievi o riparabili» che non comportino pericolo di rilascio incontrollato di acqua ovvero di compromissione delle funzioni di tenuta idraulica o di regolazione o della stabilità delle opere o delle sponde;</p> <p>in occasione di apporti idrici che facciano temere o presumere il superamento della quota di massimo invaso, quale eventualmente indicata nel Disciplinare di esercizio, al fine di non superare i livelli idrici massimi assunti in progetto. Al fine di definire con criteri di maggiore oggettività l'attivazione della fase di vigilanza rinforzata in rapporto allo scenario temuto, in linea generale il valore di soglia può essere assunto coincidente con lo scarico di una portata complessiva pari a 2/3 di quella di massima piena indicata nel Disciplinare o, in alternativa, con il raggiungimento di un'altezza idrica sulla soglia libera a quota più elevata dello scarico di superficie pari a 2/3 dell'altezza di progetto in condizioni di massimo invaso;</p> <p>per ragioni previste nel piano dell'organizzazione della difesa militare o su disposizione del prefetto per esigenze di ordine pubblico o di difesa civile;</p> <p>in caso di accadimento di altri eventi, anche di origine antropica, aventi conseguenze, anche potenziali, sulla sicurezza dell'impianto.</p>
<p>Cosa deve fare il gestore</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 avvisa tempestivamente dell'attivazione della fase: <ul style="list-style-type: none"> • il Settore regionale competente per gli sbarramenti, • il prefetto (che ove necessario allerta il Comando provinciale dei Vigili del fuoco), • la Protezione civile regionale, • l'autorità idraulica, comunicando il livello d'invaso attuale, la natura dei fenomeni in atto e la loro prevedibile evoluzione. Nel caso di attivazione della fase di vigilanza rinforzata <u>per sisma</u>, la comunicazione è integrata dalle informazioni sull'entità dei danni o dei comportamenti anomali, sulla natura dei fenomeni e sui provvedimenti assunti. 2 garantisce il coordinamento delle operazioni e l'intervento dell'ingegnere responsabile della sicurezza (ove esistente), presente presso la traversa ove necessario; 3 attua i provvedimenti necessari per controllare e contenere gli effetti dei fenomeni in atto e assicura la sorveglianza delle opere con presenza continua e permanente in loco; 4 in caso di evento di piena, apre gli scarichi quando necessario per non superare la quota di massimo invaso; 5 tiene informate le amministrazioni destinatarie della comunicazione di attivazione della fase sull'evolversi della situazione, comunicando il livello d'invaso attuale, le manovre sugli organi di scarico già effettuate e/o previste, l'andamento temporale delle portate scaricate dall'inizio della fase e, ove possibile, la massima portata che si prevede di dover scaricare; 6 comunica il rientro della fase di vigilanza rinforzata, che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alle condizioni di vigilanza ordinaria o di preallerta; 7 Annota l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 2.

FASE DI PERICOLO

<p>Quando si attiva</p>	<p>Quando il livello d'acqua nel serbatoio superi la quota di massimo invaso.</p>
	<p>In caso di filtrazioni, spostamenti, lesioni o movimenti franosi o di ogni altra manifestazione interessante lo sbarramento (ivi comprese le fondazioni), gli organi di scarico od altre parti dell'impianto di ritenuta, che facciano temere o presumere la compromissione della tenuta idraulica o della stabilità delle opere stesse, o comunque la compromissione delle funzioni di regolazione dei livelli di invaso.</p>
	<p>Quando i controlli attivati nelle fasi precedenti, anche a seguito di sisma, evidenzino danni c.d. «severi o non riparabili» che, pur allo stato senza rilascio incontrollato di acqua, facciano temere, anche a causa della loro eventuale progressione, la compromissione delle funzioni di cui al punto precedente.</p>
	<p>In caso di movimenti franosi interessanti le sponde dell'invaso, ivi compresi i versanti sovrastanti, che possano preludere a formazioni di onde con repentini innalzamenti del livello d'invaso.</p>
<p>Cosa deve fare il gestore</p>	<p>Fermi restando gli obblighi di cui alla fase di vigilanza rinforzata, il gestore:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 avvisa dell'attivazione della fase e mantiene costantemente informati: <ul style="list-style-type: none"> • il Settore regionale competente per gli sbarramenti, • il prefetto (che ove necessario attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco), • la Protezione civile regionale, • l'autorità idraulica circa l'evolversi della situazione e delle relative possibili conseguenze, e 2 mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso, garantendo l'intervento presso la traversa dell'ingegnere responsabile della sicurezza, ove previsto; 3 comunica il rientro della fase di pericolo che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alla Vigilanza rinforzata o direttamente alle condizioni di Vigilanza ordinaria; 4 al termine dell'evento, presenta alla Regione Piemonte – Settore difesa del suolo una relazione su quanto manifestatosi e sui provvedimenti adottati; 5 annota l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.

FASE DI COLLASSO

Quando si attiva	<p>Il gestore dichiara la fase di «collasso» al manifestarsi di fenomeni di collasso o comunque alla comparsa di danni all'impianto di ritenuta o di fenomeni franosi che determinino il rilascio incontrollato di acqua o che inducano ragionevolmente ad ipotizzare l'accadimento di un evento catastrofico, con rischio di perdite di vite umane o di ingenti danni.</p> <p>La fase di collasso può essere dichiarata anche per fenomeni che riguardano specifiche opere costituenti l'impianto di ritenuta, ricorrendo i presupposti sopra indicati; in questo caso il gestore ne dà specificazione nella comunicazione di attivazione.</p>
Cosa deve fare il gestore	<p>Fermi restando gli obblighi di cui alle precedenti fasi,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 provvede immediatamente ad informare: <ul style="list-style-type: none"> • il prefetto (che attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco e le Forze di polizia), • la Protezione civile regionale, • il Settore regionale competente per gli sbarramenti, • il Comune ove è ubicato l'impianto; • i comuni a valle dell'impianto che potrebbero essere interessati da fenomeni di allagamento, nonché le relative prefetture. 2 mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso.

FASE DI ALLERTA PER “RISCHIO IDRAULICO A VALLE”

Per ogni manovra degli organi di scarico che comporti rilasci di portate di entità tale da far temere situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, il gestore deve darne comunicazione, con adeguato preavviso, alle amministrazioni destinatarie delle comunicazioni di seguito indicate.

Per lo sbarramento oggetto del presente disciplinare sono definite le seguenti portate significative:

Q1 = valore di portata di piena per la quale è necessario rendere trasparente la traversa mediante l'innalzamento o l'abbattimento completo delle paratoie	—	m ³ /s
Q2 = valore di portata che comporta criticità nella sezione della traversa resa completamente trasparente. Nel caso di paratoie completamente sollevate, piane o a settore, è la portata per la quale le stesse vengono comunque raggiunte dal pelo libero dalla corrente, nel caso di paratoie a ventola che si abbattono sul fondo alveo, è la portata che causa esondazione dalle sponde	—	m ³ /s
Portata di attenzione scarico diga – eventuali soglie incrementali (DQ)	—	m ³ /s

FASE DI PREALLERTA PER RISCHIO IDRAULICO

Quando si attiva	A partire da condizioni di vigilanza ordinaria, In caso di evento di piena prevista o in atto, <u>in previsione o comunque all'inizio delle operazioni di scarico</u> , se effettuate tramite apertura di paratoie a comando volontario o automatico, al fine di rendere l'opera trasparente al passaggio della portata Q1..
Cosa deve fare il gestore	<p>Si informa tempestivamente sull'evolversi della situazione idrometeorologica in atto.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Avvisa tempestivamente: <ul style="list-style-type: none"> • la Protezione civile regionale; • il settore regionale competente per gli sbarramenti; • l'autorità idraulica; <p>dell'attivazione della fase di Preallerta e fornisce informazioni in merito al livello di invaso attuale, l'ora presumibile dell'apertura delle paratoie e la portata che si prevede di scaricare o scaricata, comunicando il superamento del valore Q1 e, successivamente, l'eventuale raggiungimento delle soglie incrementali ΔQ.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Qualora, sulla base delle informazioni acquisite o ricevute, si preveda la prosecuzione o l'intensificazione dell'evento, si predispongono, in termini organizzativi, a gestire le eventuali successive fasi di allerta per “rischio idraulico a valle” e/o per “rischio diga” e comunica ai medesimi soggetti di cui al punto precedente l'andamento dei livelli di invaso e delle portate scaricate. •Comunica ai medesimi soggetti di cui al punto precedente il rientro alle condizioni ordinarie, che avviene al cessare delle condizioni che avevano determinato l'attivazione della fase di preallerta (esaurimento della piena e chiusura degli organi di scarico regolati da paratoie).

FASE DI ALLERTA PER RISCHIO IDRAULICO

Quando si attiva	Quando la portata defluente attraverso la traversa raggiunge il 75% del valore di Q2, come sopra definito.
Cosa deve fare il gestore	<ul style="list-style-type: none"> • Si informa tempestivamente sull'evolversi della situazione idrometeorologica in atto. • Avvisa tempestivamente dell'attivazione della fase: <ul style="list-style-type: none"> • il Comune ove è ubicato l'impianto; • la Protezione civile regionale; • il settore regionale competente per gli sbarramenti; • l'autorità idraulica; • unitamente alle informazioni previste per la fase precedente. • Osserva, per quanto applicabili, gli altri obblighi sopra riportati per la fase di Vigilanza rinforzata per «rischio diga». • Garantisce il coordinamento delle operazioni e l'intervento dell'Ingegnere responsabile della sicurezza, presente presso la traversa ove necessario. • Assicura la sorveglianza delle opere con presenza continua e permanente in loco di personale tecnico qualificato. • Attua gli eventuali altri provvedimenti necessari per controllare e contenere gli effetti dei fenomeni in atto. • Nel caso in cui la situazione evolva verso condizioni di «rischio diga» o comunque in caso di contemporaneità tra le fasi per «rischio idraulico valle» e quelle per «rischio diga», applica le procedure previste per quest'ultimo caso, integrate, in termini di contenuti delle comunicazioni, secondo il presente punto. • Comunica ai soggetti di cui al punto 2, il rientro alle condizioni di preallerta o ordinarie, che avviene al cessare delle condizioni che avevano determinato l'attivazione della fase di allerta.

ALLEGATO 2 BIS
ELENCO TELEFONICO DI EMERGENZA

Il proprietario deve tenere sempre aggiornato il seguente elenco dei numeri telefonici, fax, ecc. e comunicarne ogni modifica a tutti gli Enti coinvolti nella gestione dei fenomeni descritti ai punti precedenti.

Codice invaso	CN01040	Denominazione	Traversa Edison
		Comune di	Clavesana

	Denominazione	Indirizzo	Telefono	Email/PEC	Altro (fax, cell.)
Proprietario	EDISON S.p.A.	Foro Buonaparte 31 – 20121 - Milano	0262221	asee@pec.edison.it	
Gestori	EDISON S.p.A.	Foro Buonaparte 31 – 20121 - Milano	0262221	asee@pec.edison.it	
Ingegnere Responsabile	Ing. Filippo Beneventi – EDISON S.p.A.	Foro Buonaparte 31 – 20121 - Milano	+39 02 62227660	asee@pec.edison.it filippo.beneventi@edison.it	██████████
Responsabile di impianto	Ing. Matteo Spada – EDISON S.p.A.	Foro Buonaparte 31 – 20121 - Milano	+39 02 62228324	asee@pec.edison.it matteo.spada@edison.it	██████████
Comune	Clavesana	Piazza Vitt.Emanuele II, 7 – 12060 Clavesana	0173 790103	postmaster@pec.clavesana.info	Fax 0173 790389
Settore regionale competente	Settore Difesa del Suolo	Piazza Piemonte, 1 10127 Torino	011 4321403	difesasuolo@cert.regione.piemonte.it	
Settore territoriale	Settore Tecnico Regionale - Cuneo	Corso Kennedy 7/bis Cuneo	0171 321911	tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it	Fax 0171 602084
Protezione civile Regionale	Settore Protezione civile e Sistema antincendi boschivi	Corso Marche, 79 10146 Torino	011-4326600 ; 011 4321306	protezione.civile@cert.regione.piemonte.it	Fax 011 740001
Protezione civile Provinciale	Protezione civile Provinciale di Cuneo	Cuneo - Corso Nizza, 21 - 3° piano	0171.656.41	protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it	ufficio.protezione.civile@provincia.cuneo.it
Prefettura	Prefettura di Cuneo	via Roma, 3 - 12100 Cuneo	0171 443411	gabinetto.prefcn@pec.interno.it	Fax 0171 443460

